

Aspetti fiscali nei servizi funerari

di Paolo Maggiore (*)

I problemi di natura giuridica sono strettamente connessi a quelli di natura tributaria. In questo momento nel quale ci troviamo a dover scegliere tra determinate forme di gestione delle attività è estremamente importante vedere prima quali sono le costruzioni giuridiche possibili e poi le conseguenze fiscali che ne derivano.

Nella legge 142/90 abbiamo un paio di articoli che ci offrono alcune possibilità interpretative. L'art. 64 prevede al primo comma tutta una serie di abrogazioni di norme contenute in altri testi legislativi e al comma 2 recita espressamente: "Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le altre disposizioni con essa incompatibili, salvo che la legge stessa preveda tempi diversi per la cessazione della loro efficacia." Il DPR 285 è comunque del settembre 1990, mentre la legge 142 è del giugno dello stesso anno, quindi non può applicarsi questa disposizione.

Però l'art. 1 comma 3, prevede che "le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi della presente legge se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni." Ora il DPR 285 non modifica direttamente la legge 142, ma impedisce in qualche modo che gli Enti Locali siano liberi nello scegliere le forme previste dall'art. 22. Secondo me si potrebbe tentare una costruzione dottrinale utilizzando questo articolo in assenza di una modificazione espressa del DPR 285.

Detto questo come premessa giuridica, affrontiamo la cosiddetta "variabile fiscale" di cui tanto si parla, dal momento che le scelte dell'Ente Locale possono in qualche modo essere bloccate dagli aspetti tributari tipici delle diverse forme di gestione previste dalla legge 142. Nel momento in cui è stata promulgata questa legge il Comune era soggetto imponibile ai fini IRPEG, ILOR ed IVA. A partire dal 1991, però, per effetto della modifica dell'art. 88 del TUIR, non lo era più per IRPEG e ILOR. L'intento del legislatore era chiaro: con la legge 142 voleva liberare gli Enti Locali dalle attività di rilevanza economica che non si ritenevano mantenibili ambito pubblico, e quindi detassare le residue attività. Il legislatore della 142 non poteva prevedere le modifiche apportate dall'art. 88 del TUIR (o forse, con cattiveria, si potrebbe anche dire che le sapeva benissimo) né per conseguenza che i Comuni si sarebbero trovati a dover scegliere tra il mantenere le gestioni in proprio ed essere detassati, ed applicare la legge 142 pagare le tasse. Questa "opportunità" di fatto blocca la libertà di scelta dei Comuni. I servizi cimiteriali, se gestiti con ottica imprenditoriale, sono servizi che rendono, ma gli utili ricevono una notevole scremata dalle imposte.

L'art. 66 comma 8 della legge 427/1993 ha eliminato l'aliquota ridotta del 18% ai fini IRPEG e quindi le imposte da pagare ammontano al 37% ai fini IRPEG e al 16,20 ai fini ILOR, più la patrimoniale. E' vero che il successivo comma 14 offre un piccolo contentino prevedendo che per quattro anni ai soggetti nascenti dalla 142 si applichi la normativa tributaria propria dell'ente di appartenenza, il che vale a dire ai fini IRPEG e ILOR

art. 88 TUIR e cioè esclusione dal tributo, ma e' ben poca cosa se si pensa in termini di tempo più lunghi.

Con la finanziaria 1996 -art. 25 per ora- sono stati forniti alcuni chiarimenti alle agevolazioni previste dall'art. 66 comma 14 e alcune modificazioni migliorative soprattutto dall'art. 13/bis della legge 80/1991 in tema di conferimenti detassati. E' stato indicato il termine ultimo per fruire dei regimi agevolati: il 31/12/1999. Ciò in qualche modo può anche limitare la portata dell'art. 4 della legge 95/1995 che "obbliga" i Comuni a trasformare le proprie aziende municipalizzate entro il 30/9/1995. Quindi nel breve periodo è vero che è da ritenersi valido andare verso forme di imprenditorialità nella gestione dei servizi anche sotto il profilo fiscale, però e' altrettanto vero che l'esclusione dal pagamento di Irpeg e Ilor sancita per i Comuni a partire dal 1991 può bloccare le iniziative di trasformazione cui gli Enti Locali stanno pensando.

Sotto il profilo IVA le cose sono parzialmente diverse per cui i Comuni risultano esentati per tutte le attività svolte "per fini istituzionali", ma nei servizi cimiteriali non tutte le attività rientrano in questi fini.

L'inumazione, la tumulazione, l'esumazione, la traslazione e la cremazione di salme sono fuori campo applicazione IVA, se svolte direttamente dai Comuni (circ. n° 8 del 14/6/93).

Le cremazioni di rifiuti solidi assimilati, le cremazioni postume sono invece imponibili (stessa circolare). Le cessioni di feretri, corone mortuarie, camera ardente, trasporti funebri rientrano infine nella esenzione prevista dall'art. 1 del DPR 633/1972.

Questo quadro normativo come si modifica se il Comune cessa di gestire direttamente i servizi su indicati? Tutto ciò che oggi è escluso si trasforma in esente, quindi con la possibilità di dedurre l'IVA pagata a monte sia pure con il pro-rata dell'art. 19. Il problema della trasformazione, quindi, non si genera dall'IVA ma da tutte le altre imposte.

Il settore dovrebbe avere una regolamentazione più approfondita, aggiornata, moderna, europea e la presenza di Aziende comunque collegate all'Ente Pubblico dovrebbe essere una garanzia di buon funzionamento e correttezza per servizi utilizzabili dal cittadino in un momento in cui si trova particolarmente indifeso a livello psicologico. Si può provare ad eliminare la variabile tributaria. Se le attività svolte dalle nuove Aziende sono servizi riconosciuti pubblici e di carattere sociale, in qualche modo devono essere protetti e quindi non e' aberrante pensare alla estensione ai soggetti della legge 142/1990 delle norme tributarie che proteggono le società cooperative aventi il requisito della mutualità. Basterebbe una piccola previsione da inserire in un qualsiasi DL come normalmente avviene per cose anche meno importanti.

(*) - Federgasacqua.